



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 in data 30/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **18:15**, nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori qui di seguito elencati.

Risulta partecipante alla seduta in videoconferenza, in collegamento al di fuori della sede municipale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune in modalità videoconferenza”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2022, il Sig AGUZZI Matteo.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
CUGINI Paolo	Si	CONTRAN Attilio	No*(G)
TROPEA Rosetta Maria	Si	ARGENTERO Sergio	No*(G)
MORELLI di POPOLO e TICINETO Andrea	Si	FAZZINO Giuseppe	No*(G)
MARTIN Giulio Maria	Si	LORENZON Alessandro	Si
AGUZZI Matteo	Si		
AVALTRONI Carmen	Si		
PRETI Emanuela	Si		
MOLINARI Giuseppe	Si		
PORTA Alessandra	Si		

*(G) = assente giustificato

Totale presenti: 10 Totale assenti: 3

Assume la presidenza il Sindaco Paolo Cugini

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI PER L'ANNO 2024

A relazione del Sindaco;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.Lgs n.228 del 2021 (cd. D.L. "Milleproroghe") ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possano" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del

piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

VISTE le proprie deliberazioni:

- n. 65 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stipulava una convenzione per la Gestione del Tributo TARI per il periodo 2022-2025 con il Consorzio di Area Vasta CB 16;
- n. 29 del 30/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEF 2022/2025 elaborato dall'ente territorialmente competente Consorzio di Area Vasta CB 16;

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato mediante deliberazione n. 363/2021 del 3 agosto 2021, i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), da applicarsi dal 1° gennaio 2022, in seguito aggiornato con la deliberazione n. 389 del 3 agosto 2023 per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;

PRESO PERTANTO ATTO che, a seguito di detta deliberazione, vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è stata demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Gassino Torinese nel Consorzio di Area Vasta CB 16;

CONSIDERATO inoltre che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023, con la quale ha istituito le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero:

- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;

PRESO ATTO della validazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024/2025 del Comune di Gassino Torinese da parte dell'ente territorialmente competente Consorzio di Area Vasta CB 16 mediante Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26/03/2024, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la propria deliberazione n 19 approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: "Preso d'atto dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2024/2025 ai sensi delle delibere ARERA 363/2021 (mtr-2) e 389/2023";

VISTO inoltre il Prospetto Tariffario prodotto dall'ente gestore sulla base della sopracitata convenzione approvata con propria deliberazione n. 65 del 29 dicembre 2021, pervenuto in data 10/04/2024 protocollo n. 6184;

EVIDENZIATO che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2024, dalla Città Metropolitana nella misura del 5%, protocollo n. 238 del 08/01/2024;

VALUTATO pertanto, opportuno procedere alla tariffazione del tributo nella misura di € **1.817.840,00**, inferiore al limite massimo tariffabile, con lo sviluppo delle tariffe come da allegato alla presente secondo le regole del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

DATO ATTO che le scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2024 sono già state individuate da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 29/02/2024 indicando per l'acconto, pari al 75% della TARI dovuta sulla base delle tariffe 2023, la scadenza delle consuete tre rate rispettivamente il **31 maggio 2024**, il **31 luglio 2024** ed il **30 settembre 2024**, e per la quarta rata a saldo a conguaglio con l'applicazione delle tariffe 2024, il **2 dicembre 2024** anche in base all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI i prospetti allegati al presente atto, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nella fattispecie:

- All. A: Pef 2024-2025;
- All. B: Fabbisogni;
- All. C: Utenze D. e N.D.;
- All D; Tariffe TARI 2024;

RICHIAMATA inoltre, la propria deliberazione n. 65 del 29 dicembre 2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stipulava una convenzione per la Gestione del Tributo Tari per il Periodo 2022-2025 con il Consorzio di Area Vasta CB 16;

DATO PERTANTO ATTO, che con la sopracitata deliberazione, il Consorzio di Area Vasta CB 16 sarà il soggetto che si occuperà della gestione del tributo per l'esercizio 2024;

DATO INOLTRE ATTO che:

- con Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 85 del 11 aprile 2024, sono stati convocati per le giornate di Sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle ore 23 e di Domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
- con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 8 aprile 2024 n. 13, sono stati convocati per le giornate di Sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle ore 23 e di Domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23 i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale del Piemonte;
- con Decreto del Prefetto della Provincia di Torino in data 11 aprile 2024, sono stati convocati per le giornate di Sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle ore 23 e di Domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23, i comizi elettorali per lo svolgimento dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Gassino Torinese;

VISTO l'art. 38 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che dispone: "I consigli durano in carica sino all'elezioni dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili";

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, che il presente atto risulti, pertanto, improrogabile;

VISTI:

- Il Regolamento Comunale in materia di Tassa Rifiuti –TARI;
- Lo statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata.
- 2) Di approvare, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, ai fini dell'applicazione per l'anno 2024 della Tassa sui Rifiuti (TARI), le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, riportate nel prospetto riepilogativo Allegato "D", calcolate dal Consorzio di Area Vasta CB 16.

- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI di cui al punto precedente, avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- 4) Di dare inoltre atto che l'applicazione delle tariffe produce un gettito della TARI stimato per l'anno 2024 di complessivi € **1.817.840,00**, corrispondente all'importo dell'aggiornamento del PEF 2024/2025 validato dal Consorzio di Area Vasta CB 16, quale Ente Territorialmente Competente;
- 5) Di prendere atto dell'obbligo di applicazione delle componenti perequative di cui alla Deliberazione n. 386/2023 del 7 agosto 2023;
- 6) Di dare inoltre atto che alla gestione del tributo per l'anno 2024, provvederà il Consorzio di Area Vasta CB 16, sulla base della convenzione approvata con deliberazione Consiliare n. 65 del 29 dicembre 2021.
- 7) Di dare infine atto che ai contribuenti sarà addebitato il Tributo Ambientale (TEFA) di spettanza della Città Metropolitana di Torino, nella misura, attualmente fissata nella misura massima del 5% della TARI dovuta, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
- 8) Di dare atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2024/2025 ai sensi delle delibere ARERA 363/2021 (mtr-2) e 389/2023”;
- 9) Di dare ulteriormente atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/02/2024 sono già state individuate le scadenze del pagamento della TARI per l'anno 2024.
- 10) Di provvedere all'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Udita la relazione del Sindaco;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei Servizi interessati;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nella registrazione digitale conservata su idoneo supporto presso l'Ufficio Segreteria;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri astenuti n. 1 (LORENZON Alessandro)

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. --

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta così come presentata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri astenuti n. 1 (LORENZON Alessandro)

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. --

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto, tenuto conto dei termini di legge previsti per l'approvazione delle tariffe TARI.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Cugini

Il Segretario Generale
Daniela Sacco

(atto sottoscritto digitalmente)